

Sistema Sanzionatorio per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

- Art. 57 c.p.p.
- **Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
- 2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
- 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ***((nei limiti del servizio cui sono destinate))*** e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Persone che espletano le funzioni di p.g.

- Sono ufficiali od agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati, limitatamente al servizio da esse prestato e al tempo necessario ad espletare il servizio medesimo.

Gli ispettori del lavoro

- **Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**
 - Art. 8
- Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Funzioni della polizia giudiziaria

Art. 55. c.p.p.

Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Funzioni della polizia giudiziaria

- La polizia giudiziaria deve anche di propria iniziativa prendere notizie dei reati, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale. Tali funzioni vengono svolte nella maggior parte dei casi in un momento in cui non è ancora intervenuto il magistrato e perciò esclusivamente per iniziativa degli Ufficiali ed agenti di polizia Giudiziaria.

Funzioni di polizia giudiziaria

- Nell'attuale sistema , l'intervento del Pubblico Ministero ch'è il primo Magistrato in ordine di tempo ad intervenire, segue generalmente l'intervento della polizia giudiziaria quello della polizia giudiziaria se non altro perché la notizia criminis viene fornita nella maggior parte dei casi al Magistrato dall'Ufficiale ed agente della polizia giudiziaria.

Funzioni di polizia giudiziaria

- Può avvenire che da altra fonte il >Magistrato abbia notizia che un reato è stato commesso e che quindi sia lui stesso che disponga a che abbiano inizio le indagini. Nella pratica quotidiana questa ipotesi si verifica però ben raramente in quanto nella generalità quasi assoluta dei casi è la polizia giudiziaria che per prima viene a conoscenza della commissione di un crimine.

Funzioni di polizia giudiziaria

- I cittadini lesi da un'azione delittuosa o che siano a conoscenza che un'impresa delittuosa è in corso si rivolgono non già al Magistrato ma alla polizia: e questo avviene non solo per abitudine ormai inveterata ma, soprattutto, perché la polizia ha la possibilità di intervenire con immediatezza e ha i mezzi per interrompere l'attività criminosa.

Funzioni della polizia giudiziaria

- Alla polizia giudiziaria sono attribuite non solo funzioni repressive ma anche funzioni di prevenzione dei reati, come per la polizia in genere ed in tali attività gli Ufficiali e gli agenti scoprono essi per primi, i reati. Si pensi, ad esempio all'attività di accertamento delle contravvenzioni al codice della strada, al T.U. leggi di P.S., alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. E' difficile che qualcuno denunci la violazione di queste leggi; generalmente esse vengono accertate proprio dalla polizia giudiziaria.

Funzioni della polizia giudiziaria

- Sono dunque gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che per primi prendono contatto con il reato commesso, con il suo autore, con la vittima dell'attività criminosa; sono loro che raccolgono le prime dichiarazioni rese dall'autore del reato, talora sul luogo stesso del crimine, in un momento in cui l'indiziato, se non è proprio un incallito delinquente, ancora non ha preparato un piano difensivo e, sotto lo stress che sempre un'azione criminosa determina, dice la verità.

Funzioni della polizia giudiziaria

- Sono loro che danno il primo indirizzo alle indagini.
- Il Magistrato interverrà quasi sempre in un momento successivo, col bagaglio della sua esperienza e della sua preparazione professionale, per coordinare, dirigere, emettere provvedimenti secondo rito, motivati, controllabili, impugnabili e con lo scopo soprattutto di acquisire in forma rituale le prove ed operare la critica delle stesse e interverrà assumendo la direzione delle indagini di polizia.

Notizia criminis e modi d'apprenderla

- Per poter dare inizio alle indagini preliminari, fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo, il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato o notizia criminis che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica).
-

Notizia criminis e modi d'apprenderla

- Il pubblico ministero deve iscrivere subito ogni notizia di reato, nominata o innominata, acquisita personalmente o comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, nel Registro delle notizie di reato (ex art. 335 c.p.p.) ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Notizia criminis e modi d'apprenderla

L'informativa della polizia giudiziaria (ex art. 347 c.p.p.), è una segnalazione con la quale la polizia giudiziaria acquisita la notizia di reato, comunica al pubblico ministero in forma scritta e senza ritardo "gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino a quel momento raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute.

Comunica, anche, quando è possibile, le generalità, il domicilio e altro che valga alla identificazione della persona nei quali confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora nella quale ha acquisito la notizia.

Notizia criminis e modi d'apprenderla

- Le disposizioni ora citate sanciscono l'obbligo, per gli ufficiali di polizia giudiziaria, di svolgere una duplice attività d'informazione: informarsi cioè ricercare la notizia criminis e informare cioè trasmettere la citata notizia all'autorità giudiziaria.

Notizie di reato

L'iscrizione della notizia di reato costituisce l'avvio del procedimento penale e delle indagini preliminari.

A volte i media utilizzano erroneamente l'espressione "registro degli indagati" per indicare il registro delle notizie di reato.

Essa è disciplinata dall'articolo 330 del codice di procedura penale rubricato

Acquisizione delle notizie di reato
che afferma

“ Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

Notizie di reato

Secondo quanto stabilito dall'articolo 335 del codice di procedura penale, il pubblico ministero iscrive nell'apposito registro tutte le notizie di reato acquisite di propria iniziativa o comunicategli da altri, comprese le condizioni di procedibilità (cioè querela, istanza e richiesta di procedimento) che rechino la prima notizia di un reato.

I registri delle notizie di reato presso le procure della Repubblica sono:

Registro delle notizie di reato a carico di persone ignote

Registro delle notizie di reato a carico di persone note

Registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace

Registro delle notizie anonime di reato

Registro degli atti che non costituiscono una notizia reato

Notizie di reato

- Dal momento in cui la notizia di reato è riferibile ad almeno una persona il P.M. ha un periodo di tempo predeterminato dal codice di procedura penale (ma suscettibile di essere prorogato) per la conclusione delle indagini preliminari, all'esito delle quali può, o richiedere al giudice delle indagini preliminari l'emissione del decreto di archiviazione, ovvero esercitare l'azione penale.

Notizie di reato

- Il legislatore, nell'intento di stabilire una durata ragionevole di tale fase, ha stabilito che per i reati di maggiore allarme sociale – indicati nell'articolo 407 del codice di procedura penale, il termine è di un anno dalla data d'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini; per tutti gli altri reati il termine è di sei mesi.
- Si possono concedere proroghe di altri sei mesi dal giudice delle indagini preliminari, con richiesta motivata da parte del pubblico ministero, sulla base di una oggettiva impossibilità a portare a termine le indagini nel termine ordinario.
- In ogni caso il termine massimo non può superare i due anni per i reati di maggiore allarme sociale e i 18 mesi negli altri casi.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza datore di lavoro

- Responsabile ovvero debitore in materia di sicurezza sul lavoro è colui che, avendo un dovere da adempiere, ha anche il relativo potere di farlo, essendo titolare di una reale e, quindi non solo formale) attribuzione di funzioni e di una altrettanto reale autonomia decisionale.
- Il datore di lavoro andrà individuato in chi, all'interno della struttura organizzativa dell'impresa, si debba considerare personalmente tenuto all'osservanza degli obblighi personalmente sanzionati.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- La figura del datore di lavoro è più ampia di quella dell'imprenditore fornita dall'art. 2082 del codice civile «È imprenditore *»chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi»* perché non è necessariamente connessa allo svolgimento di un'attività professionale economica di un dato tipo e si può avere tale figura, con tutte le sue conseguenze giuridiche, anche nel caso in cui l'offerta dell'occasione di lavoro sia saltuaria, temporanea e non professionale.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- Pertanto nel caso di un imprenditore non piccolo, sarà abbastanza difficile che questi non abbia dipendenti, per cui si può ritenere, con ragionevolezza, che **ogni imprenditore è nel contempo anche «datore di lavoro»** e, in quanto tale, sottoposto a tutti gli obblighi e correlative responsabilità che tale qualifica inevitabilmente comporta.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- L'articolo 2 del T.U. Individua il datore di lavoro tra i destinatari dell'obbligo di rispetto delle norme in materia, ponendolo non a caso al primo posto, avendo il potere di organizzare gerarchicamente come meglio crede la propria azienda, senza che nessuno possa interferire nell'esercizio di questo potere e delle relative scelte. Ne consegue pertanto che il datore di lavoro è il diretto responsabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di vigilare affinché tali misure siano in concreto osservate.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- In base alla norma fondamentale dell'art.18 del T.U. che richiama nello specifico gli obblighi dell'imprenditore, lo stesso ha l'obbligo di attuare le misure infortunistiche necessarie, secondo le specifiche peculiarità del lavoro, e tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, nonché a vigilarne la effettiva e concreta attuazione.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- In particolare gli obblighi di cui alla lettera l dell'articolo 18 «adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento» sono il presupposto dell'effettiva conoscenza da parte dei lavoratori dei rischi collegati all'attività da loro svolta e delle norme dirette a prevenire danni e rischi e sono il presupposto necessario e indispensabile perché gli stessi lavoratori possano assolvere in modo corretto l'attività loro affidata.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- In base alla lettera f dell'articolo 18 con il relativo obbligo di richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, appare evidente che il datore di lavoro non deve solo predisporre le misure di sicurezza prescritte, rendendo sicuri i macchinari e garantendo un adeguato ambiente di lavoro, ma si deve anche assicurare che i lavoratori rispettino le norme di prevenzione e usino i mezzi personali di protezione.
- **In sostanza, il datore di lavoro ha l'obbligo di esercitare una concreta vigilanza al fine di evitare che i lavoratori tengano comportamenti imprudenti incauti e negligenti.**

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- L'obbligo della vigilanza è fondamentale perché impedisce all'imprenditore di essere esentato da responsabilità quando abbia soltanto rispettato formalmente le prescrizioni, mentre nella concreta situazione vi sia stata concreta elusione delle stesse prescrizioni.
- La giurisprudenza ritiene quindi che le norme di sicurezza dettate a tutelare l'integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, per cui risponde della loro violazione il datore di lavoro che non espliciti la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- Il datore di lavoro può andare esente da responsabilità solo quando può ritenersi che il comportamento del lavoratore sia stato imprevisto o imprevedibile, oppure ove venga fornita la prova rigorosa che la condotta dell'infortunato sia stata del tutto anomala e esorbitante dal procedimento di lavoro a cui era stato addetto o che si concretizza nell'inosservanza di precisi ordini ricevuti.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi e pericoli esistenti, con modalità e accuratezza adeguate e proporzionate all'importanza e alla gravità dei rischi, programmando al meglio la sequenza delle operazioni onde ridurre i margini di aleatorietà e arbitrarietà.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- Gli obblighi del datore di lavoro non si esauriscono nell'apprestamento delle attrezzature e dei servizi idonei al predetto scopo, ma si estendono alla prestazione positiva e costante di vigilanza volta a prevenire e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso pericoloso da parte dei lavoratori ai quali l'articolo 20 del T.U. impone una serie di doveri relativi all'osservanza delle misure poste dal datore e all'uso di dispositivi di sicurezza e dei mezzi di prevenzione.

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro

- **L'OBBLIGO DI VIGILANZA NON PUO' RITENERSI ADEMPIUTO QUANDO SIA ESERCITATO SOLTANTO ALL'INIZIO DELLA LAVORAZIONE «CASSAZIONE 29 GENNAIO 1986»**

Responsabilità penali e posizioni organizzative dei destinatari dell'obbligo di sicurezza - datore di lavoro – obblighi non delegabili

- L'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, dedicato agli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili ”, prevede che:
- *“ Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:*
- *a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;*
- *b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.*
- Indelegabilità non significa ovviamente impossibilità di effettuare detta valutazione avvalendosi di altre e più specifiche professionalità: significa solamente che eventuali carenze di detta valutazione configureranno una responsabilità comunque ascrivibile al datore di lavoro.

Delega di funzioni art.16 T.U.

- L'articolo 16 del T.U. Consente di trasferire ampie funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l'intento di favorire il processo di responsabilizzazione dei livelli più alti della gerarchia aziendale attivando la condivisione delle responsabilità e sensibilizzando i soggetti delegati ad adottare i meccanismi di prevenzione coinvolgendo l'intero organigramma.

Delega di funzioni art.16 T.U.

- La delega di funzioni ha validità se:
- **1) risulta da atto scritto** recante data certa; requisito introdotto con il d.lgs 81/2008 che tuttavia va considerato in ragione anche della data dell'accettazione da parte del delegato da cui deriva la reale decorrenza della responsabilità penale
- **2) il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. È opportuno sottolineare che già la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che la delega per poter risultare effettiva, *“deve essere conferita ad un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza nell'organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata dall'impresa* e che la permanenza di tali requisiti deve essere oggetto di periodica verifica da parte del Datore di Lavoro delegante. Importante osservare che in caso di infortunio, l'assenza dei requisiti di esperienza e professionalità, potrebbe far ricadere una parte delle responsabilità sul delegante, in considerazione del reato di *“Culpa in Eligendo”* consistente, appunto, nell'aver trasferito le responsabilità di sicurezza ad un soggetto privo della necessaria competenza, fattore complice e concausale dell'avvenuto infortunio.

Delega di funzioni art.16 T.U.

- **3) attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. In proposito è importante che la delega sia dettagliata nei contenuti, ed elenchi in modo articolato ed esplicito i poteri conferiti al dirigente delegato , poiché una mancata chiarezza in merito riduce di fatto l'ambito delle responsabilità del ricevente a svantaggio del delegante sul quale ritornano a ricadere le responsabilità non ben definite.
- **4) attribuisce al delegato l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; trasferendo quindi non solo i poteri decisionali ma anche quelli esecutivi e della piena autonomia di gestione, pertanto la delega deve trasmettere al delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici ed economici e i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo.

Delega di funzioni art.16 T.U.

- **5) sia accettata dal delegato per iscritto**, quale attestazione del ricevimento e piena consapevolezza della natura delle responsabilità trasferite (anche questo requisito introdotto con il D.Lgs 81/08)
- Il terzo comma dell'articolo 16 prevede poi che *“la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”*.
- Questo vuol dire che nella delega stessa devono essere indicati gli strumenti attraverso i quali viene effettuata tale vigilanza, che può prevedere l'obbligo di produrre una relazione almeno una volta all'anno o attuando in modo completo ed effettivo l'eventuale esimente modello organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001,
- Il D.lgs. n. 196/2009 ha aggiunto all'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 il nuovo comma 3-bis, che introduce il meccanismo della **sub delega** che consente che il soggetto delegato, previa intesa col datore di lavoro, che possa a sua volta subdelegare i propri compiti parzialmente o integralmente, rispettando però le condizioni di validità ed efficacia della delega, ivi compreso l'obbligo di vigilanza.

Obblighi e responsabilità del dirigente

- La figura del dirigente trova la sua definizione legislativa nell'articolo 2 del T.U. «persona che in ragione in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»

Obblighi e responsabilità del dirigente

- La letteratura ha individuato per il dirigente i seguenti compiti:
- Predisporre le misure di sicurezza specifiche (ivi comprese quelle non previste dalla legge), ma rese necessarie dalla natura e dall'andamento della lavorazione, soprattutto quando non vi siano state al riguardo adeguate istruzioni o adeguati apprestamenti da parte del capo dell'impresa;
- Impartire istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro;
- Vigilare, affinché le istruzioni vengano eseguite, recandosi sul posto con la frequenza richiesta per un efficiente controllo dell'incolumità delle persone,
- Attenersi nell'adempimento delle sue funzioni, ai criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica e impedire che errori tecnici vengano commessi da chi materialmente esplica l'attività lavorativa;
- Ove non possa assistere materialmente a tutti i lavori, incaricare sorveglianti o preposti, affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza, impartendo ai medesimi istruzioni precise sulle operazioni da svolgere, controllare preventivamente l'efficienza e l'idoneità degli arnesi e congegni affidati ai dipendenti per il lavoro.
- rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini e istruzioni, di ogni attività che assuma aspetti di particolare gravità.

Obblighi e responsabilità del dirigente

principio della responsabilità ripartita

- Nel sistema della legislazione antinfortunistica domina il principio della responsabilità «ripartita» in funzione delle competenze e delle mansioni affidate a ciascuno dei soggetti che interviene nell'attività lavorativa. In ogni caso è da escludere che tale ripartizione determini una responsabilità esclusiva a carico del soggetto a carico del soggetto che, in concreto, appare destinatario dell'obbligo violato, in modo da escludere definitivamente la responsabilità di altri.

Obblighi e responsabilità del dirigente

principio della responsabilità ripartita

- Se osserviamo l'articolo 55 del T.U. «Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente» possiamo ritenere erronea la supposizione secondo cui la ripartizione prevista dalla legge abbia un carattere rigido, quasi che l'individuazione del dirigente come responsabile di una determinata violazione concernente l'ambito delle sue attribuzioni, possa escludere, in modo assoluto e a priori, ogni responsabilità del datore di lavoro.

Obblighi e responsabilità del dirigente

- Non è sufficiente la mera nomina del dirigente per affermare la responsabilità penale di questa figura, per cui occorre , nei singoli casi, individuare il dirigente effettivamente destinatario del comando penale, al fine di evitare di estendere responsabilità a persone soltanto investite formalmente di una qualifica dirigenziale. In pratica, occorre accertare se la persona indicata e qualificata come dirigente, abbia i poteri e l'autonomia richiesti dai compiti di organizzazione e di comando, soprattutto con riferimento alla possibilità effettiva di attuare le misure di sicurezza imposte dal legislatore (investito del potere decisionale e di spesa).

Obblighi e responsabilità del dirigente

- Il dirigente può essere destinatario di obblighi ancor più specifici rispetto al datore di lavoro, in quanto conosce la particolarità delle lavorazioni e i rischi specifici in cui possono incorrere i lavoratori. Al dirigente viene richiesta la conoscenza non solo dei rischi specifici dei lavoratori, ma anche dei limiti professionali, fisici e psichici dei lavoratori stessi in relazione degli incarichi da affidare, tanto da ritenerlo responsabile se sia stato dato un incarico pericoloso, rapportato alla personalità del lavoratore.

Obblighi e responsabilità del dirigente

- Al dirigente si chiede un qualche cosa in più rispetto al datore di lavoro per la considerazione che egli opera all'interno dell'azienda o in un determinato settore che gli viene affidato e deve, necessariamente, conoscere meglio anche i rischi del lavoro e del processo produttivo. Per assolvere le funzioni alle quali è preposto e per rispettare, ma anche e soprattutto per far rispettare, le norme antinfortunistiche, il dirigente deve mantenere un continuo contatto con i suoi sottoposti e proprio perché opera all'interno di un settore, di un reparto o della stessa impresa, il dirigente è costretto a essere presente nei locali di lavoro, per cui ne consegue un suo obbligo di sorveglianza effettiva e non di un controllo meramente formale.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- la normativa in materia e in particolare l'art. 19 del T.U. Prevede quale ultimo gradino della gerarchia delle responsabilità la figura del preposto, che può considerarsi, in genere, nelle figure del capo cantiere, dell'assistente edile, del capo reparto, del capo squadra, nonché in altre innumerevoli funzioni svolte in termini di costante e continua sorveglianza delle attività lavorative, anche al fine di prevenire infortuni.

Obblighi e responsabilità del preposto

- La definizione legislativa di preposto che rinveniamo della definizione di cui all'art.2 del T.U. pone in evidenza l'attività di controllo del lavoro altrui con il correlativo potere di impartire ordini e istruzioni per regolarne l'esecuzione.
- La vigilanza del preposto riguarda essenzialmente gli sviluppi esecutivi dell'opera, la realizzazione del programma di lavoro, così come previsto dai superiori gerarchici sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza esistenti.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- la normativa in materia e in particolare l'art. 19 del T.U. Prevede quale ultimo gradino della gerarchia delle responsabilità la figura del preposto, che può considerarsi, in genere, nelle figure del capo cantiere, dell'assistente edile, del capo reparto, del capo squadra, nonché in altre innumerevoli funzioni svolte in termini di costante e continua sorveglianza delle attività lavorative, anche al fine di prevenire infortuni.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- Al preposto non risulta affidato il compito proprio del dirigente , ovvero di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma il compito di far osservare quelle misure disposte da altri, tenuto conto delle sue capacità tecniche e della sua limitata autonomia decisionale.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- La possibilità di impartire gli ordini necessari ai lavoratori, se da un lato presuppone un rapporto gerarchico su di essi, dall'altro obbliga il preposto a valutare e provvedere direttamente alle diverse situazioni, anche contro l'indifferenza o il parere contrario dei prestatori di lavoro.. Quando tutte le misure precauzionali sono già predisposte e gli ordini impartiti dagli organi competenti , è il preposto che deve fare fronte alle particolari situazioni che si verificano nel corso dell'esecuzione dei lavori. Qualora non riesca a farvi adeguatamente fronte, soltanto il preposto potrà essere chiamato a rispondere dell'eventuale infortunio. Inoltre, il preposto è responsabile quando abbia autonomamente adibito a un lavoro rischioso un operaio inadatto o incapace.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- Il preposto è il destinatario di un incarico, così come emerge dalla lettura della definizione che dà lo stesso il D. Lgs. n. 81/2008 al punto e) dell'art. 2, e che il datore di lavoro, una volta individuato, in quanto in possesso delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla funzione che gli vuole assegnare, debba comunque attribuirgli tale incarico per iscritto indicando in esso i compiti che gli vengono specificatamente assegnati e ciò per il semplice motivo che al loro assolvimento sono collegati i precisi obblighi, anche penalmente sanzionati, posti a suo carico nell'art. 19 del Testo Unico medesimo. Ne consegue che non si ha valido trasferimento degli obblighi con la conseguenza che il datore di lavoro non può esimersi dalle sue responsabilità.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- Inoltre il preposto, tra i destinatari delle norme antinfortunistiche, non si sostituisce di regola alle mansioni direttive del datore di lavoro, e non assume quindi la responsabilità esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro, se non in presenza di espressa delega e di sua provata competenza tecnica.
- La giurisprudenza è concorde nel ritenere che i preposti non possono sostituire datori di lavoro e dirigenti nei loro compiti di provvedere ai mezzi di prevenzione.

Obblighi e responsabilità del Preposto

- La legislazione in materia prevede specifici obblighi a carico del preposto che sono richiamati anche dall'art. 19 del T.U..
- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (informando i superiori in caso di persistenza delle inosservanze);
- b) verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle misure di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori, esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, riguardo il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;
- e) salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Obblighi e responsabilità del Preposto

- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l'attività lavorativa;
- g) frequentare appositi corsi di formazione (secondo quanto previsto dall'articolo 37).
- Le **sanzioni per i preposti** che non rispettino gli obblighi di legge prevedono:
 - - arresto da uno a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1474,21 uro per la violazione di quanto presente alle lettere a), c) e), f);
 - - arresto sino a un mese o l'ammenda da 245,70 a 082,81 euro per la violazione di quanto presente alle lettere b), d) e g);il legislatore ha opportunamente previsto che il preposto debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- Gli obblighi vengono specificati nell'art.20 del T.U..
- Non è consentito ai lavoratori, con disubbidienza e incuria, eludere le norme e mettere nel nulla i presidi di sicurezza predisposti dal datore di lavoro. Per quanto riguarda l'obbligo indicato al punto e) e cioè quello di segnalare le deficienze dei dispositivi o dei mezzi di sicurezza e le altre condizioni di pericolo , scaturiscono due doveri per il lavoratore .
- In primo luogo l'obbligo di segnalare sia la deficienza dei dispositivi e dei mezzi di prevenzione, come le condizioni di pericolo di cui venisse a conoscenza. Questo obbligo si esaurisce nel comunicare anche verbalmente , al preposto , al dirigente o al datore di lavoro che la macchina , l'apparecchio , non soddisfa a quelle esigenze per le quali è stato predisposto.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- L'obbligo di cui alla lettera e) fa scaturire un ulteriore dovere per il lavoratore: questi non si deve limitare alla sola segnalazione della situazione pericolosa , ma ha l'obbligo di adoperarsi intervenendo direttamente per eliminare la situazione pericolosa.
- Quest'ultimo obbligo deve essere attentamente valutato perché esso sorge in capo al lavoratore solo quando ricorrono tre precise condizioni:

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- In primo luogo l'urgenza, cioè l'esigenza di un concreto pericolo, prodotto da una situazione che può essere modificata, con notevole possibilità di pericolo per le persone;
- In secondo luogo la competenza, cioè la non estraneità dell'intervento alla capacità tecnica e alla esperienza del lavoratore;
- In terzo luogo la possibilità, cioè l'intervento deve rientrare nelle concrete possibilità del lavoratore.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- Per quanto riguarda il caso di abusiva rimozione o modifica dei dispositivi o di altri mezzi di sicurezza da parte del lavoratore, senza specifica autorizzazione, il lavoratore può incorrere nel delitto previsto dall'art.437 c.p. , il quale punisce con la reclusione da sei a cinque anni chiunque rimuova o danneggi i dispositivi di sicurezza.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- Nel caso in cui un lavoratore subisca un infortunio lo stesso si può verificare anche per esclusiva colpa del danneggiato o in concorso di colpa.
- Il problema più delicato è proprio quello di valutare a quali condizioni la colpa del lavoratore elimini quella del Datore di lavoro.
- Si possono al riguardo distinguere diverse situazioni e in particolare:
 - A) Condotta dolosa del lavoratore;
 - B) Condotta del lavoratore non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;
 - C) Condotta del lavoratore negligente , imprudente o inosservante di regole tecniche imposte dalla lavorazione.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- **Dispositivo dell'art. 20 TUSL**
- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- **Dispositivo dell'art. 20 TUSL**
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- **Dispositivo dell'art. 20 TUSL**
- 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
-

Obblighi e responsabilità dei lavoratori

- Le **sanzioni a carico dei lavoratori**, nei casi di non adempimento degli obblighi stabiliti, sono regolati all'**art. 59 del Decreto Legislativo 81 del 2008**. Sanzioni che si differenziano per vario genere: ammenda che va da un minimo di 254,70 € fino ad un massimo di 737,10 € (importi attuali); detenzione fino ad 1 mese a seconda delle violazioni.
- Per l'art.20 3° comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 61,42 a € 368,56.

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, a svolgere determinati compiti.
- Obblighi (Art.91): •
- A) Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
- B) Predisporre il Fascicolo, che deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori
- **b-bis Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1 del T.U .**
- **L'articolo 90 comma 1 del T.U. dispone quanto segue:**
- *Comma 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui **all'articolo 15 del T.U.** in particolare:*
- *a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;*
- *b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.*
- Ciò vuol dire: definire accuratamente la scansione temporale, il cronoprogramma dei lavori, o, il termine scelte tecniche e organizzative assume un significato più ampio, tenuto conto dei contenuti della norma programmatica che risultano ampi, diversificati estesi e complicati dall'attuale stato emergenziale.????
- Sanzioni : Il CSP è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 3.071,27 a € 7862,44 , quando viola l'art.91 del T.U.

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- **Dispositivo dell'art. 15 TUSL**
- 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - **g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; «in periodo di emergenza COVID tale disposizione assume un rilievo maggiore e all'argato a tutte le possibili situazioni lavorative»**
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - l) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- La giurisprudenza appare sempre più esigente nel vagliare l'adeguatezza dei documenti elaborati dal coordinatore per la progettazione dei lavori (piano di coordinamento e sicurezza e coordinamento, fascicolo di prevenzione).
- Le due qualifiche di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori possono essere rivestite dai medesimi soggetti, con la conseguente sovrapposizione dei ruoli di redazione del piano di sicurezza e controllo della sua esplicazione. Si tratta di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro , ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo , **la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori.**
- Tutto ciò con la doverosa puntualizzazione che tali soggetti , a differenza del R.S.P.P. , hanno una posizione di garanzia diretta, in quanto è prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei loro obblighi ,vedi art.158 del T.U..

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è un soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di svolgere determinati compiti.
- Obblighi (Art.92 T.U.):
 - 1 Verifica l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro .
 - 2) Verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza **assicurandone la coerenza con quest'ultimo, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.**
 - 3) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
 - 4) Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti interessate, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
 - 5) Segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze delle imprese e dei lavoratori, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'impresa e dei lavoratori o la risoluzione del contratto •
 - 6 Sospende direttamente i lavori in caso di pericolo grave o imminente.
- Sanzioni (Art.158): Il CSE è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 3.071,27 a € 7864 ,44 per la violazione dell'art.92 ai punti 1,2,3,5,6. Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.228,50 a € 5.896,84,00 per la violazione dell'art.92 al punto 4.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

L'attività di verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza , così per qualunque altro documento, può esser eseguita solo se esiste uno *“standard”* a cui fare riferimento, in modo da poter effettuare un confronto su elementi oggettivi.

Pertanto, per verificare, in concreto, l'idoneità del POS, il legislatore con l'Allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008, fornisce al CSE chiare indicazioni per espletare quest'obbligo, sia in fase iniziale che, successivamente, al variare degli elementi tecnico-organizzativi, durante lo sviluppo dei lavori.

Infatti, il p. 3.2.1 dell'Allegato XV, elenca dettagliatamente quali devono essere i contenuti minimi del POS; pertanto, il CSE altro non deve fare che verificare la presenza, nel POS delle imprese esecutrici presenti in cantiere, di tali elementi, ma senza poter entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro dell'impresa, adottate per garantire la sicurezza del proprio personale dipendente, in quanto afferenti la propria autonomia organizzativa.

Nel secondo caso (assicurare la coerenza del POS), l'uso del verbo *“assicurare”*, impone un obbligo di risultato al CSE e va inteso, quindi, come aspetto fondamentale delle attività funzionali di questa figura.

-
-

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

Questo obbligo trova riscontro nel dover assicurare la coerenza dei POS delle imprese esecutrici con il **PSC e cioè che le imprese abbiano recepito, coerentemente, le indicazioni contenute nel PSC.**

Tale “*garanzia*”, però, deve riguardare solo la parte programmatica del POS e non certo la condotta dell'impresa che n'è concreta espressione durante l'esecuzione delle lavorazioni in cantiere.

Appare chiaro che il CSE, per raggiungere questo risultato, deve dare idonee indicazioni alle imprese esecutrici, sia prima che durante l'esecuzione dei lavori, in modo che le stesse siano spronate a adottare comportamenti rispondenti al dettato normativo prevenzionale.

Inoltre il legislatore ha espressamente previsto che queste specifiche funzioni del C.S.E. siano espletate “*durante la fase di realizzazione dell'opera*” (art. 92, comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008).

Palese, dunque, è l'intenzione del legislatore di coprire l'intero arco temporale in cui si sviluppano le attività delle imprese e non limitarsi ad una verifica d'idoneità del POS assicurandone la coerenza con il PSC solo in un determinato momento temporale situato prima dell'inizio dei lavori.

l'attività di verifica dell'idoneità del POS, deve assicurare i contenuti previsti dal p. 3.2.1 dell'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 che sono:

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Obblighi di trasmissione PSC e POS

Il comma 4 dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 definisce che: "I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori".

Inoltre il comma 3 dell'art. 101 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che: "Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione".

I commi citati obbligano il D.d.L. a redigere il POS prima dell'inizio dei lavori, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il POS andrà poi consegnato dal DdL dell'impresa esecutrice al D.d.L. dell'impresa affidataria, che a sua volta lo trasmetterà al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione.

Inoltre il comma 2 dell'art. 101 l'impresa affidataria trasmette il piano di coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Normalmente, quindi, è un documento che viene verificato almeno due volte: deve essere coerente con quanto riportato nel PSC e congruo con i contenuti del POS dell'affidataria.

L'articolo 100 comma 4 è assistito da sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2211,31 €.

L'articolo 101 commi 2 e 3 è assistito da sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2211,31 €.

Piano di sicurezza e coordinamento omessa applicazione

- Comma 3 art.100 del T.U.. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
- Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
- •Art. 100, co. 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)]
- Sanzioni per i lavoratori autonomi • Art. 100, co. 3: arresto fino a tre mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 160, co. 1, lett. a)]

Omessa o incompleta redazione del POS

- L'omessa o incompleta redazione del POS impediscono di fatto al datore di lavoro una presa di coscienza del relativo rischio e della necessità di approntare misure di prevenzione a tutela dei lavoratori

Obblighi dei lavoratori autonomi

- I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo «art.21», si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
- Sanzioni Penali Sanzioni per i lavoratori autonomi
- Art. 94: arresto fino a un mese o ammenda da 368,56 a 982,81 euro [Art. 160, co. 1, lett. b)]

Committente , responsabile dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- La giurisprudenza nega che il committente sia un mero spettatore dell'esecuzione dei lavori commissionati. Agli stessi spetta di accertare che i coordinatori per l'esecuzione e la progettazione dell'opera adempiano ai loro obblighi .
- Il committente non può tuttavia effettuare un controllo pressante , continuo e capillare sull'organizzazione dei lavori, occorre che valuti le capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire , ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto o del contratto di prestazione d'opera nonché alla agevole ed immediata percebilità, da parte del committente i situazioni di pericolo.

Committente , responsabile dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

Dispositivo Articolo 90 –

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Committente , responsabile dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva⁸⁸, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
 - b) b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Committente , responsabile dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Committente , responsabile dei lavori compiti, responsabilità e sanzioni

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Sanzioni Penali Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori :

- Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)]
- Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]

Attività di vigilanza e ispezione degli Organi di Vigilanza «ASL e Ispettorato del Lavoro

- Svolgono anche altre attività: informazione e assistenza, attività di indagine e ricerca, promozione di soluzioni e linee guida.

Controlli nei luoghi di lavoro

Competenze:

Agli organi di controllo interno aziendale è riservato il primo livello di protezione.

Agli organi di vigilanza pubblici e privati spettano:

La verifica e il rispetto delle norme antinfortunistiche;

L'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori

Gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.

Attività di vigilanza e ispezione degli Organi di Vigilanza «ASL e Ispettorato del Lavoro

- Si applica con gli strumenti e le modalità introdotte dal D.lgs. 758/1994 (decreto sulla depenalizzazione), capo II° artt.19-25.
- L'articolo 301 del D.lgs. 81/2008 ha confermato che alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt.20 e successivi del D.lgs. 758/1994 e ha esteso ciò anche alle contravvenzioni sia prevista la sola ammenda.
- Le modalità di estinzione delle contravvenzioni accertate: L'Organo di Vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine.

Decreto Legislativo n°758/1994

- Verifica dell'adempimento alla prescrizione
 - (entro 60 dalla data di scadenza della prescrizione)
- 
- In caso positivo
 - (Ammissione al pagamento della sanzione nella misura di un quarto del massimo dell'ammenda)
- 
- Pagamento della sanzione e dimostrazione dell'avvenuto pagamento
 - (entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di ammissione al pagamento)
- 
- Comunicazione alla Magistratura
 - (avvenuto pagamento e regolarizzazione)
- 
- Archiviazione del procedimento penale

Decreto Legislativo n°758/1994

- Verifica dell'adempimento alla prescrizione
- (entro 60 dalla data di scadenza della prescrizione)



- In caso negativo di mancato adempimento e/o mancato pagamento



- Prosecuzione del procedimento penale.

DECRETO LEGISLATIVO N. 758/94(oblazione)

Il non adempimento nei tempi prescritti o l'eliminazione delle situazioni di pericolo con modalità diverse da quelle indicate dall' Organo di vigilanza non permetterà di essere ammessi al pagamento in via amministrativa

Se il datore di lavoro ritiene eccessiva o inapplicabile la prescrizione potrà adottare misure diverse ritenute congrue e sottoporle alla valutazione del magistrato penale: se questi concorda, ci sarà estinzione del reato mediante pagamento di identica somma.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo è valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del CP.

Dispositivo dell'art. 162 bis Codice Penale

Nelle contravvenzioni iper le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Attività di vigilanza e ispezione degli Organi di Vigilanza «Ispettorato del Lavoro»

- Tipo di vigilanza :
 1. Programmata (criterio di priorità, su analisi di contesto)
 2. Su delega AG e su richiesta/segnalazione esposto di lavoratore/i, R.L.S. , O. sindacali, altri enti, cittadini.
 3. Casuale

Codici Tributo da inserire sul modello F23 con cui vengono effettuati i pagamenti delle sanzioni

- 741T Multe inflitte dalle Autorità Giudiziarie ed Amministrative «OBLAZIONI»
- GAET denominazione «Maggiorazioni delle ammende per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro «decorre dall'01/07/2013»
- VAET denominazione «maggiorazioni e sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale «incremento del 10%. in vigore da inizio 2019»

Reati

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la **diversa specie delle pene** •

Delitti

- Puniti con ergastolo, reclusione e/o multa

Contravvenzioni

- Punite con arresto e/o ammenda.

Reati

- **Dispositivo dell'art. 157 Codice Penale**
- La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

REATI

- I delitti, salvo espressa previsione contraria, sono punibili solo se commessi con dolo, per le contravvenzioni basta la colpa, le contravvenzioni sono reati omissivi .
- I delitti in alcuni casi sono punibili a querela della persona offesa (ad esempio gli infortuni reato di lesioni personali colpose con prognosi inferiore ai 40 giorni, per le contravvenzioni basta la colpa sono sempre procedibili d'ufficio).

REATI

- Le contravvenzioni sono reati propri «la fattispecie omissiva è determinata da una norma incriminatrice ad hoc».
- In materia di sicurezza sul lavoro, le contravvenzioni presidiano le regole cautelari.
- I delitti sono invece previsti nei casi eventi lesivi e mortali.

Le regole cautelari

- Per individuare le regole cautelari occorre ricondursi alla definizione di reato colposo di cui all'articolo 43 del codice penale, in base al quale «è colposo o contro l'intenzione il reato quando l'evento anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia: ovvero, per inosservanza di legge, regolamenti, ordine e disciplina:
- In base a tale norma si possono individuare due forme di colpa:
- Colpa generica: per inosservanza di regole cautelari non scritte (es. le regole dell'arte medica);
- Colpa specifica : inosservanze di norme cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini).

Le regole cautelari

- Significato di negligenza



- Non compiere un'azione che una regola sociale impone

- Significato di imprudenza



- Compiere un'azione che non si doveva compiere, oppure compiere un'azione senza le cautele prescritte dalle regole

Le regole cautelari

- Significato di imperizia
- 
- Concetto che comprende gli altri due in applicazione a determinati settori professionali che richiedono conoscenze tecniche particolari.
 - Sotto il profilo dell'imperizia si pone il problema della validità in ambito penale dell'articolo 2236 c.c., in base al quale in caso di operazioni particolarmente difficili rileva ai fini dell'imperizia solo la colpa grave.

Le regole cautelari

- Occorre distinguere tra:
- Regole cautelari rigide:
 - Sono individuate formalmente dal legislatore (es. divieto di passaggio con semaforo rosso)
- Regole cautelari elastiche:
 - Il giudizio di chi tipizza la regola non è esaustivo, ma deve essere concretizzato in base alla situazione oggetto di giudizio (es. distanza di sicurezza tra i veicoli).

Contravvenzioni punite con il solo arresto (art.55 comma 2 T.U. ad esempio)

- Artt. 302 commi 1,2,3 T.U.. Riguarda le «violazioni essenziali aggravate» commesse dal datore di lavoro (valutazione dei in aziende con rilevante numero di dipendenti o esposte a gravi rischi o nei cantieri edili).
- Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto il giudice, su richiesta dell'imputato, può sostituire la pena irrogata, nel limite di 12 mesi, con il pagamento di una sanzione determinata secondo i criteri di cui all'articolo 135 c.p. Non inferire a 2000 euro, se risultano eliminate le fonti del rischio e le conseguenze dannose del reato, il reato si estingue dopo tre anni.
- Eccezioni «art, 302 comma 2» Violazione causa di infortunio.
- **In evidenza l'articolo 55 comma 2 lettera c specificatamente riferito alle attività edili:**
- **Per le attività disciplinate dal titolo IV, caratterizzata dalle presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno.**

Potere di disposizione

- La prescrizione è una cosa diversa dalla disposizione. La disposizione è oggi prevista dall'art.302 bis T.U. E in precedenza dall'art.10 del D.P.R. 520/55.
- Consiste in un ordine dato dall'Organo di Vigilanza in materia di Sicurezza sul Lavoro. Tale ordine può essere dato solo se non c'è un reato e se non c'è un illecito amministrativo e dunque in caso di accertata violazione di regole cautelari non scritte.

Potere di disposizione

- L'inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 413 (art.11 DPR 520/55).

Il principio di effettività

Come si individuano i soggetti della sicurezza

- Organizzazione produttiva cartolare:
- (organigramma. Mansioni, regolamenti interni, circolari, contratti)
- Organizzazione produttiva reale:
- Cio' che quotidianamente di fatto avviene in cantiere

Il principio di effettività

Come si individuano i soggetti della sicurezza

- L'art.299 del T.U. :
- Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, lett. b),d),e), gravano altresì su colui il quale pur sprovvisto di reale investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti (datore di lavoro, dirigente e preposto).

Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi «art. 301bis T.U. sanzioni amministrative.

- In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'Organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Sanzionabilità dei protocolli Covi 19

- I contenuti dei Protocolli sono misure di contenimento, per cui la loro violazione, al pari dell'inosservanza di qualsiasi altra misura di contenimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4, c. 1 e 2, del D.L. 19/2020, di natura amministrativa immediatamente applicabili, ma prive del potere di prescrivere l'adozione di misure organizzative e gestionali che produrrebbero il virtuoso effetto dell'adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni anti-contagio indicate nei protocolli e, quindi, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene allo scopo di ridurre il fattore di rischio Covid-19

Sanzionabilità dei protocolli Covi 19 - Sanzioni sussidiarie alla rilevanza penale

- Sanzioni sussidiarie alla rilevanza penale L'art. 4 del D.L. 19/2020 opera salvo che il fatto non costituisca reato, quindi prevale il penale se un datore di lavoro (o altro soggetto aziendale con posizione di garanzia) commette un fatto che viola una misura contenuta in uno dei protocolli, ma al contempo realizza un illecito di natura penale. Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro è consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008.

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

Sanzioni penali del D.Lgs. n. 81/2008

- In caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione di una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica.

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

- Sanzioni Covid-19 (art. 4 d.l. n. 19/2020, conv. l. n. 35/2020
 - – sanzioni amministrative)
 - - Sanzioni Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 – sanzioni penali) –
 - - Sanzioni Responsabilità diretta dell'impresa (D.Lgs. n. 231/2001 – sanzioni penali amministrative)

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

- art. 4, co. 1, d.l. n. 19/2020, conv. l. n. 35/2020
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

- art. 4, co. 3, d.l. n. 19/2020, conv. l. n. 35/2020 Si applicano, per quanto non stabilito nel presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
- Per il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
- art. 202, commi 1, 2 e 2.1, Codice della strada il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. La somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

- art. 4, co. 3, d.l. n. 19/2020, conv. l. n. 35/2020
Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui ai DPCM e ai DM del Min. Salute, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui ai Provvedimenti delle Regioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

Dispositivi di Protezione Individuale

- La mancata consegna delle mascherine integra, per il datore di lavoro o il dirigente, la violazione dell'art. 18, comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 81/2008, punita penalmente ai sensi dell'art. 55, comma 5, del medesimo decreto legislativo. La mancata utilizzazione della mascherina da parte del lavoratore integra, invece, l'illecito di cui all'art. 20, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008 sanzionato penalmente a stregua dell'art. 59, comma 1 lett. a).

Sanzionabilità dei protocolli Covid 19

Valutazione dei rischi

- Valutazione dei rischi L'obbligo di valutazione dei rischi incombe sul datore di lavoro ex artt. 17, comma 1, lettera a), e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui la valutazione dei rischi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve ricomprendere quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, fra i quali anche quelli in merito alla pandemia da COVID-19, agente biologico del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del TUSIC. L'omesso adeguamento e il mancato aggiornamento del DVR determinano la violazione degli artt. 271 e 272 TUSIC, letti in forza dell'art. 266 del D.Lgs. n. 81/2008, in forza del DPCM 26 aprile 2020, nonché del Protocollo del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020.

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

- Con nota n. 149 del 20 aprile 2020 l’I.N.L. ha fornito le modalità di intervento, su richiesta delle Prefetture, per le necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso. Le attività di controllo non rientrano nell’ambito delle ordinarie attività di verifica effettuate sul territorio, ma sono finalizzate ad accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.